

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2021**

**127/2021/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2021, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV, AL TIS E ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 369/2016/R/EEL**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1151<sup>a</sup> *bis* riunione del 29 marzo 2021

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV in vigore fino al 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 69/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 69/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 279/2017/R/com (di seguito: deliberazione 279/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 188/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 188/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 109/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 100/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 100/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A (di seguito: 113/2020/A);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 358/2020/A;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 599/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 599/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 602/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 602/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
  - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV) in vigore dall’1 gennaio 2021;
  - Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria (di seguito: Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel);
  - Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: Tar Lombardia), Sezione seconda, 5 gennaio 2021, n. 18 (di seguito: sentenza 18/2021);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell’11 dicembre 2020, prot. Autorità 41778 del 12 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione dell’11 dicembre);
- la comunicazione dell’Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) dell’8 febbraio 2021, prot. Autorità 5480 di pari data;
- la comunicazione dell’Acquirente unico Spa del 10 marzo 2021, prot. Autorità 11420 di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 17 marzo 2021, prot. Autorità 12536 di pari data;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 2 febbraio 2021, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10

milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);

- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all'Autorità il duplice compito di:
  - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
  - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica" (precedentemente denominato da tale legge "servizio di salvaguardia"), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- con la deliberazione 491/2020/R/eel l'Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni della legge 124/17 stabilendo il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese e adottando le disposizioni per assicurare il servizio a tutele graduali ai clienti senza fornitore alla data di rimozione della c.d. tutela di prezzo;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 491/2020/R/eel l'Autorità ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2021:
  - a) le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, laddove non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero, passino automaticamente dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali;
  - b) i clienti domestici e le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW

- continuino ad avere diritto al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2022;
- c) i clienti diversi dai precedenti punti continuino ad avere diritto al servizio di salvaguardia;
- con particolare riferimento ai clienti cui alla precedente lettera a), l’Autorità ha altresì previsto, che dall’1 gennaio 2021 questi siano serviti:
    - a) per il periodo di *assegnazione provvisoria* dagli esercenti la maggior tutela, che continueranno ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico;
    - b) per il periodo di *assegnazione a regime*, dall’esercente selezionato attraverso specifiche procedure concorsuali nell’area territoriale di cui è risultato aggiudicatario, il quale potrà decidere di approvvigionarsi direttamente sul mercato all’ingrosso o per il tramite di una società del medesimo gruppo societario.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi, che a decorrere dall’1 gennaio 2021 si applicano ai clienti di cui alla lettera b) serviti in maggior tutela del precedente gruppo di considerati, sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell’adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; tale passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest’ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all’esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale in vista dell’approssimarsi del termine di rimozione della tutela di prezzo sopra richiamata;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all’ingrosso, dall’altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei

prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dall'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;

- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica la deliberazione 602/2020/R/eel ha, tra l'altro:
  - a) confermato per l'anno 2021 il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica definito con deliberazione 579/2019/R/eel;
  - b) adeguato il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
  - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
  - b) la deliberazione 599/2020/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2021, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
  - c) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 602/2020/R/eel;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 52 milioni di euro, in esito, prevalentemente, a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi;

- in particolare, gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, da raccogliere presso i clienti finali nel corso dei successivi 6 mesi, sono ascrivibili agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso nei primi mesi del 2021 in cui i prezzi sono risultati superiori alle stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2021, per effetto, oltre che di una domanda elettrica più elevata di quanto previsto, anche della dinamica del prezzo dei permessi di emissione di CO<sub>2</sub> e del prezzo del gas naturale; sull'andamento di quest'ultimo, in particolare, ha inciso anche un inverno caratterizzato da temperature più rigide rispetto al 2020;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al secondo trimestre 2021, e a quanto definito con la richiamata deliberazione 599/2020/R/eel, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2021;
- tale aumento riflette, da un lato, le informazioni di consuntivo disponibili con riferimento al primo trimestre 2021 e, dall'altro, la stima dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per il secondo trimestre 2021 nonché i costi relativi all'approvvigionamento di risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento nel medesimo trimestre.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE<sup>1</sup>* e dell'elemento *PPE<sup>2</sup>* e, in particolare, l'elemento *PPE<sup>1</sup>* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE<sup>2</sup>* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni disponibili, non risultano variazioni rispetto a quanto già comunicato dalla Cassa con la comunicazione dell'11 dicembre 2020 con riferimento all'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2019 e agli anni antecedenti;
- relativamente all'anno 2020, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese

distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- dalle informazioni di cui al punto precedente emerge quanto già osservato in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2021; in particolare, si rileva che, nell'anno 2020, i costi sostenuti dall'Acquirente unico e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 20 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2021;
- l'importo di cui al precedente punto è principalmente ascrivibile all'ammontare residuo derivante dagli scostamenti registrati nei primi trimestri del 2020, risultati inferiori ai costi stimati in occasione degli aggiornamenti dei trimestri medesimi;
- l'ammontare complessivo da recuperare potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2021, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2020.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in relazione alla remunerazione degli esercenti il servizio di maggior tutela il TIV stabilisce che essa:
  - assuma livelli differenti a seconda che il servizio sia svolto da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente *RCV*), da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti di prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente *RCV<sub>sm</sub>*) o dall'impresa distributrice in forma integrata (componente *RCV<sub>i</sub>*), in modo da tenere conto delle diverse attività svolte dall'esercente la maggior tutela;
  - sia integrata a mezzo di meccanismi di riconoscimento ulteriori rispetto alle richiamate componenti *RCV*, *RCV<sub>sm</sub>* e *RCV<sub>i</sub>* finalizzati alla copertura di costi non già inclusi nella determinazione di dette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che sopportino i predetti costi e che richiedano la partecipazione ai citati meccanismi;
- in particolare, il TIV, come novellato dalla deliberazione 491/2020/R/eel, prevede:
  - un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 18), destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti

- finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
- un meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19) da applicare nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$  risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo operatore;
  - un meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20) a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi, da applicare nel caso in cui l'uscita dei clienti serviti dal singolo esercente dalla maggiore tutela verso il mercato libero sia superiore a quanto assunto per la definizione delle componenti  $RCV$  e  $RCV_{sm}$  applicate nell'anno oggetto di compensazione;
  - un meccanismo incentivante (articolo 21) volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette elettroniche presso i clienti finali, attraverso specifiche modalità di reintegrazione dei differenziali tra il livello dello sconto per la bolletta elettronica applicato dagli esercenti la maggior tutela ai sensi della Bolletta 2.0 e l'effettivo risparmio conseguito in termini di riduzione del costo di fatturazione, tale meccanismo sarà riformato in esito al procedimento di recente avviato dall'Autorità in ottemperanza alla sentenza 18/2021 con cui il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione 279/2017/R/com istitutiva di tale meccanismo;
- con riferimento al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19 del TIV), è previsto che:
    - esso sia rivolto agli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni che possono prendervi parte in maniera volontaria;
    - per poter partecipare, l'esercente debba aver registrato un livello di *unpaid ratio* superiore rispetto a quanto implicito nel calcolo della componente  $RCV$  applicata nell'anno di riferimento e debba dimostrare di avere messo in atto specifiche azioni di gestione e di recupero del credito; il predetto scostamento di *unpaid ratio* è pari, in relazione all'anno di riferimento, al 5%;
    - l'ammontare di compensazione sia fissato sulla base dei valori determinati dall'Autorità relativamente all'anno oggetto di compensazione, per ogni tipologia di cliente e per ogni zona geografica, a partire dalla differenza tra il livello di remunerazione da riconoscere in applicazione del meccanismo di compensazione, quantificato sulla base dei dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni e il riconoscimento effettuato nel corso dell'anno tramite le componenti  $RCV_{sm}$  e  $RCV_i$ , facendo comunque salva la necessità di stimolare comportamenti efficienti;
  - con riferimento al meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20 del TIV) è previsto che:
    - possano prendervi parte gli esercenti societariamente separati per i quali si registri in un dato anno una uscita di clienti dal servizio di maggior tutela al mercato libero superiore a quanto riconosciuto a mezzo delle componenti a

- copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti medesimi ( $RCV$  e  $RCV_{sm}$ ) applicate nell'anno oggetto di compensazione;
- i valori della compensazione siano differenziati per tenere conto del diverso impatto sui costi delle uscite verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario dello stesso rispetto a quelle avvenute con un venditore diverso dai precedenti;
  - con la deliberazione 69/2017/R/eel, che ha introdotto il predetto meccanismo modificando il TIV, sono state altresì definite le grandezze rilevanti relative all'anno 2016 – confermate anche per l'anno 2017 dalla deliberazione 188/2018/R/eel, per l'anno 2018 dalla deliberazione 109/2019/R/eel e per l'anno 2019 dalla deliberazione 100/2020/R/eel, prevedendo in particolare che:
    - la quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto debba essere determinata sulla base dell'analisi delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati e considerando i soli costi operativi, comprensivi della componente a copertura dell'onere IRAP e dei costi incrementali connessi all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela legati al mancato ricavo da contributi in quota fissa; la predetta quota dei costi fissi tenga altresì conto delle potenziali sinergie derivanti dall'assetto societario di erogazione del servizio di maggior tutela, nei casi in cui i clienti rimangano serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario;
    - il tasso di uscita soglia per la partecipazione al meccanismo sia distinto tra clienti finali domestici e non domestici e sia definito sulla base del tasso atteso utilizzato dall'Autorità nell'ambito della determinazione delle componenti  $RCV$  e  $RCV_{sm}$ , distinguendo pertanto tra esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione e che alla data del 31 dicembre 2015 servivano un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni e gli altri esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria;
  - in relazione all'anno 2020, dall'analisi delle informazioni di costo storiche a disposizione dell'Autorità, trovano conferma i valori definiti per i precedenti anni per quanto concerne la quota dei costi fissi da recuperare a mezzo del meccanismo in questione;
  - come disposto dalla deliberazione 491/2020/R/eel, le modalità applicative relative al meccanismo in questione per il servizio erogato nell'anno 2021 saranno definite con successivo provvedimento, al fine di tenere conto della necessità di condurre una valutazione complessiva della remunerazione degli esercenti la maggior tutela, anche in virtù dell'erogazione del servizio a tutele gradualmente durante il periodo di assegnazione provvisoria del medesimo.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'Allegato B alla deliberazione 491/202/R/eel, definisce le condizioni economiche da applicare ai clienti riforniti nel servizio a tutele gradualmente durante il periodo di

assegnazione provvisoria, in analogia con quanto previsto per i clienti del servizio di maggior tutela, prevedendo tra l'altro:

- i. al comma 7.4 i corrispettivi unitari che comprendono, tra l'altro:
    - a. il corrispettivo  $PED_{AP}$  fissato pari alla somma degli elementi  $PE_{AP}$  e  $PD_{AP}$  ed applicato all'energia elettrica prelevata;
    - b. il corrispettivo  $PPE_{AP}$  pari al corrispettivo  $PPE$  applicato ai clienti non domestici in maggior tutela;
  - ii. al comma 7.6 che l'elemento  $PE_{AP}$  sia definito sulla base della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese, aumentato del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico e del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari definiti dall'Autorità per il servizio di maggior tutela, e che sia pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
  - iii. al comma 7.7 che l'elemento  $PD_{AP}$  sia pari all'elemento  $PD$  applicato ai clienti non domestici in maggior tutela e determinato con le medesime modalità previste dal TIV per tale tipologia di clienti;
- con specifico riferimento ai corrispettivi da applicare, a partire dall'1 luglio 2021, ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualmente, sono state avanzate alcune richieste di chiarimento su:
    - i. le modalità di determinazione del corrispettivo  $C_{EL}$  (a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica) e dei corrispettivi passanti applicati dall'impresa distributrice ai sensi del comma 34.15 del TIV;
    - ii. l'ambito di applicazione della componente  $DISP_{BT}$  a restituzione del differenziale, relativo all'attività di commercializzazione, tra il livello del corrispettivo  $PCV$  (determinato sulla base dei costi di un venditore efficiente del mercato libero) e il livello della componente  $RCV$  a remunerazione degli esercenti la maggior tutela;
  - in risposta a quanto sopra, occorre precisare che:
    - i. il corrispettivo  $C_{EL}$  deve essere calcolato in base a quanto previsto dal comma 34.7 del TIV per tener conto del trattamento ai fini del *load profiling* del punto di prelievo mentre per i corrispettivi di cui al comma 34.15 non rileva il trattamento del punto di prelievo;
    - ii. la componente  $DISP_{BT}$  proprio per la sua funzione (sopra ricordata), a partire dalla predetta data dell'1 luglio 2021, dovrà essere applicata solo ai clienti aventi diritto alla maggior tutela.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021, il valore degli elementi  $PE$  e  $PD$ ;
- con particolare riferimento all'elemento  $PE$  del corrispettivo  $PED$ , a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento e al contempo:

- a) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti definito con deliberazione 602/2020/R/eel;
- b) adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 113/2020/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali per il 2021, ponendolo pari a 0,0078 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
  - i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,003 c€/kWh in leggera riduzione rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
  - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,0908 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
- adeguare il corrispettivo *PPE*, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e tenendo conto della stima di fabbisogno per l'anno 2021, prevedendo che:
  - a) l'elemento *PPE*<sup>1</sup> sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2020;
  - b) l'elemento *PPE*<sup>2</sup> sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa all'anno 2020;
- aggiornare altresì i valori del corrispettivo *PCR* applicato nell'ambito della *Tutela SIMILE*, in ragione del fatto che i livelli di questo corrispettivo devono essere pari a quelli del corrispettivo *PPE*.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- in ossequio a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel chiarire che i valori del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico, del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, dell'elemento *PD<sub>AP</sub>* e del corrispettivo *PPE<sub>AP</sub>* da applicare ai clienti del servizio a tutele gradualmente durante il periodo di assegnazione provvisoria siano pari a quelli oggetto del presente provvedimento previsti per i clienti non domestici;

- in relazione al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19 del TIV), pubblicare i livelli riconosciuti per l'anno 2020 determinati a partire dai dati relativi alla morosità dei clienti finali messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni nell'ambito della raccolta dati funzionale anche alla determinazione delle componenti  $RCV$  per l'anno 2021 e tenuto conto dell'obiettivo di stimolare comportamenti efficienti;
- definire le grandezze di riferimento relative al meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20 del TIV) per l'anno 2020, in particolare confermando la quota dei costi fissi oggetto di compensazione già prevista per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e pubblicando i valori del tasso di uscita dalla maggior tutela impliciti nel calcolo delle componenti  $RCV$  e  $RCV_{sm}$  applicate nell'anno 2020;
- abrogare il comma 34.16 del TIV, in quanto non necessario ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti serviti nel servizio a tutele gradualità;
- modificare l'articolo 25 del TIS al fine di chiarire il perimetro dei punti di prelievo cui si applica la componente  $DISP_{BT}$

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1*** ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

### ***Articolo 2*** ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

- 2.1 I valori dell'elemento  $PE$  e dell'elemento  $PD$  per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo  $PED$  per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 3*** ***Aggiornamento del corrispettivo $PPE$***

- 3.1 I valori del corrispettivo  $PPE$  per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

#### **Articolo 4**

##### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel*

4.1 All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari a 0,180 c€/kWh per l'anno 2017, a 0,402 c€/kWh per l'anno 2018 a -0,118 c€/kWh per il primo trimestre dell'anno 2019, a -0,071 c€/kWh per il secondo trimestre 2019, a -0,051 c€/kWh per il terzo e quarto trimestre 2019, a -0,602 c€/kWh per l'anno 2020, -0,293 c€/kWh per il primo trimestre 2021 e a -0,263 c€/kWh a decorrere dall'1 aprile 2021;”.

#### **Articolo 5**

##### *Modifiche al TIV*

5.1 All'articolo 34, il comma 34.16 è eliminato.

5.2 Le tabelle 2 e 11 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

#### **Tabella 2: Meccanismo di cui all'articolo 19**

a) **Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 19.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione**

	Anno 2021
	<b>CENTRO SUD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,74%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3,15%
	<b>CENTRO NORD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,26%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	1,28%

b) **Parametro  $COMP_{I,Z}^{RCV\_Y}$  di cui al comma 19.5**

	Anno 2021
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
	<b>CENTRO SUD</b>

Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	135,16
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3.968,08
	<b>CENTRO NORD</b>
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	142,63
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	740,59

**c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 19.3**

Anno 2021
luglio 2017-giugno 2018

**Tabella 11: Parametri di cui al comma 20.7**

	<b>Anni oggetto di compensazione 2020 (Anno Y)</b>
$\alpha_Y$	35%
$\beta_Y$	60%

	<b>Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV di cui al comma 16.1, lettera a)</b>	<b>Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV<sub>sm</sub> di cui al comma 16.1, lettera b)</b>
	<b>Anno oggetto di compensazione 2020 (Anno Y)</b>	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,061	0,061
$U_{Y,BTAltri\_usi}^{AEEGSI}$	0,059	0,038
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI\_ALT}$	0,050	0,050
$U_{Y,BTAltri\_usi}^{AEEGSI\_ALT}$	0,058	0,064

**Articolo 6**  
**Modifiche al TIS**

6.1 All'articolo 25, comma 25.1:

- alla lettera a), le parole “*clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia*” sono sostituite dalle parole “*clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia*”;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*“b) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali aventi diritto al servizio a tutele gradualali o al servizio di salvaguardia, a partire dall’1 luglio 2021.”.*

**Articolo 7**  
*Disposizioni transitorie e finali*

7.1 Il presente provvedimento, il TIV, il TIS e l’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*